



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2046

Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di innalzamento della pena relativa alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti

Indice

1. DDL S. 2046 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2046	4

1. DDL S. 2046 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2046
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di innalzamento della pena relativa alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti

Iter

28 aprile 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2046

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Enrico Aimi](#) ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

[Maurizio Gasparri](#) ([FIBP-UDC](#)), [Massimo Ferro](#) ([FIBP-UDC](#)), [Nazario Pagano](#) ([FIBP-UDC](#)), [Andrea Causin](#) ([FIBP-UDC](#)), [Francesco Battistoni](#) ([FIBP-UDC](#)), [Licia Ronzulli](#) ([FIBP-UDC](#)), [Adriano Galliani](#) ([FIBP-UDC](#)), [Marco Perosino](#) ([FIBP-UDC](#)), [Antonio Barboni](#) ([FIBP-UDC](#)), [Roberta Toffanin](#) ([FIBP-UDC](#)), [Giuseppe Tommaso Mangialavori](#) ([FIBP-UDC](#)), [Fulvia Michela Caligiuri](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Alessandra Gallone](#) ([FIBP-UDC](#)), [Domenico De Siano](#) ([FIBP-UDC](#)), [Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)), [Marco Siclari](#) ([FIBP-UDC](#)), [Maria Virginia Tiraboschi](#) ([FIBP-UDC](#)), [Anna Carmela Minuto](#) ([FIBP-UDC](#)), [Urania Giulia Rosina Papatheou](#) ([FIBP-UDC](#)), [Gilberto Pichetto Fratin](#) ([FIBP-UDC](#)), [Emilio Floris](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 dicembre 2020**; annunciato nella seduta n. 282 del 15 dicembre 2020.

Classificazione TESEO

PRODUZIONE E SPACCIO DI DROGA , PENE DETENTIVE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **2^a (Giustizia)** e **12^a (Igiene e sanita')** in sede redigente il 28 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 321 del 28 aprile 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2046

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2046

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AIMI**, **GASPARRI**, **FERRO**, **PAGANO**, **CAUSIN**, **BATTISTONI**, **RONZULLI**, **GALLIANI**, **PEROSINO**, **BARBONI**, **TOFFANIN**, **MANGIALAVORI**, **CALIGIURI**, **GALLONE**, **DE SIANO**, **BINETTI**, **SICLARI**, **TIRABOSCHI**, **MINUTO**, **PAPATHEU**, **PICHETTO FRATIN** e **FLORIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2020

Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di innalzamento della pena relativa alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti

Onorevoli Senatori. - I nostri centri urbani soffrono da tempo a causa dell'annosa piaga dello spaccio, che costituisce gravissima criticità per l'ordine pubblico e per l'incolumità stessa dei cittadini. La relazione annuale del Dipartimento della pubblica sicurezza (Direzione centrale per i servizi antidroga) per l'anno 2019 ha evidenziato, con riguardo ai sequestri di droga, come l'ammontare complessivo dei volumi sequestrati nel 2018 sia il più alto dal 1985 a oggi (fatta eccezione per il 2014, in cui fu registrato un quantitativo di poco superiore). Anche il dato nazionale per singola sostanza mostra aumenti significativi a proposito dell'eroina (+59,52 per cento) e delle droghe sintetiche nella presentazione in dosi (+37,31 per cento), alle quali si aggiungono, invertendo i rispettivi *trend*, i valori relativi alle piante di cannabis (+93,93 per cento) e all'hashish (+318,50 per cento). Anche per quanto riguarda l'eroina, il 2018 ha fatto registrare sequestri importantissimi, mai così consistenti dal 2009, a testimonianza dell'aumentata domanda di tale sostanza nel nostro Paese. A titolo esemplificativo, si rammenta il sequestro record, ben 268 chilogrammi, nascosti all'interno di un *container* marittimo e intercettati durante un controllo nel porto di Genova.

Nella medesima relazione è importante rilevare il dato relativo agli stranieri coinvolti nel traffico di stupefacenti, calcolato nel numero di 14.217 unità, di cui oltre 9.986 in stato di arresto, e che continua a rappresentare il 39,77 per cento di tutti i denunciati per tali reati. Tali stranieri vengono definiti in prevalenza « manovalanza extracomunitaria » (di nazionalità marocchina, nigeriana, albanese, tunisina, gambiana e senegalese), in altre parole piccoli spacciatori addetti allo smistamento delle sostanze nelle piazze di spaccio nazionali e con alle spalle organizzazioni criminali rodiate.

L'attuale normativa non sembra rispondere in maniera adeguata alle esigenze di mettere un freno definitivo a tale problema: le cronache, locali e nazionali, sono letteralmente « invase » da notizie che rendono conto dell'arresto di piccoli spacciatori e, subito dopo, della loro rimessa in libertà.

Il presente disegno di legge interviene con un solo articolo per modificare l'ipotesi delittuosa prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, attualmente punita con reclusione da sei mesi a quattro anni. Tale previsione non consente di applicare in pieno la custodia in carcere, spesso vanificando gli innumerevoli sforzi delle Forze dell'ordine. La modifica proposta porta la pena, per il delitto di cui al citato articolo 73, da un minimo di uno a un massimo di cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».

